



## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all' IRPEF - modifica Regolamento.**

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Aprile alle ore 18:30, e successivamente, nella sala delle adunanze convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, secondo i criteri definiti con atto del Presidente del Consiglio prot. n. 19110/2020 del 07/04/2020. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Videoconferenza Webex

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O	COGNOME E NOME	PRES.
1	BELLELLI ALBERTO	P
2	FONTANESI CARLO ALBERTO	P
3	BIZZARRI ANDREA	P
4	BORSARI PAOLA	P
5	CAMPIOLI STEFANIA	P
6	CARDINAZZI MATTEO	P
7	CIPOLLI FEDERICA	P
8	CONTE ELIANA	P
9	D'ORAZI MAURO	P
10	LIGABUE MANUELA	P
11	LUPPI CRISTINA	P
12	MACRÌ MARIA GIOVANNA	P
13	MAESTRI GIOVANNI	P
14	MAIO MAURIZIO	P
15	OBICI CHIARA	P

N.O	COGNOME E NOME	PRES.
16	REGGIANI MARCO	P
17	BOCCALETTI FEDERICA	P
18	BONZANINI GIULIO	A
19	RUSSO ANTONIO	P
20	ARLETTI ANNALISA	P
21	SANTONASTASIO PIETRO	P
22	GADDI EROS ANDREA	P
23	MEDICI MONICA	P
24	PESCETELLI MICHELE	P
25	COLLI ANNA	P

### **PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25**

Presenti con diritto di voto n° 24

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Carlo Alberto Fontanesi. Partecipa Anna Lisa Garuti in qualità di Segretario Generale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

**Oggetto: Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF – modifica Regolamento.**

Sono presenti 25 Consiglieri, rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni: è presente il Consigliere Bonzanini Giulio.

Sono in presenza il Presidente del Consiglio Fontanesi Carlo Alberto, il Sindaco Bellelli Alberto e il Consigliere Bonzanini Giulio. Tutti gli altri Consiglieri sono collegati in videoconferenza.

Sono in presenza il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio finanziario.

Il Presidente ha nominato, quali scrutatori, i Consiglieri Eros Andrea Gaddi, Maurizio Maio e Manuela Ligabue.

Per la discussione si rinvia al precedente verbale di delibera n. 16 adottato in questa medesima seduta.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale. I files sono a disposizione dei Consiglieri Comunali e degli aventi titolo e pubblicati on line, con libero accesso, sul sito Web del Comune di Carpi.

\*\*\*

**Il Presidente del Consiglio Fontanesi** pone in votazione la proposta n. 2 all'ordine del giorno, con oggetto "*Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF – modifica Regolamento.*", cedendo la parola al Segretario Generale per le votazioni per appello nominale:

la proposta di delibera viene approvata a **maggioranza** dei voti espressi, con votazione per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati scrutatori.

Consiglieri presenti e votanti: 25

***Favorevoli: 18 (PD-Carpi 2.0-CS = 16, M5St = 2).***

***Contrari: 7 (CF = 2 Colli, Pescetelli, LSP = 3 Boccaletti, Bonzanini, Russo, FDI = 2 Arletti, Santonastasio).***

***Astenuti: nessuno.***

nei seguenti termini:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RITENUTO** di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: "**Aliquota e soglia di esenzione Addizionale**

**Comunale all'IRPEF – modifica Regolamento”** per le motivazioni in essa contenute;

**RICHIAMATE** le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

**VISTO** il vigente Statuto del Comune;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**ADEMPIUTO** a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

**di approvare** la proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: **“Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all’IRPEF – modifica Regolamento”** per le motivazioni in essa contenute.

### **DELIBERA INOLTRE**

a seguito di separata votazione, a maggioranza, dei voti espressi, per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l’assistenza dei nominati scrutatori;

Consiglieri presenti e votanti: 25

***Favorevoli: 18 (PD-Carpi 2.0–CS = 16, M5St = 2).***

***Contrari: 7 (CF = 2 Colli, Pescetelli, LSP = 3 Boccaletti, Bonzanini, Russo, FDI = 2 Arletti, Santonastasio).***

***Astenuti: nessuno.***

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di provvedere in tempo utile ai conseguenti adempimenti

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Carlo Alberto Fontanesi)

Il Segretario Generale  
(Anna Lisa Garuti)

## Visto di regolarità tecnica

---

### **Oggetto: Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all' IRPEF - modifica Regolamento**

**Il sottoscritto CASTELLI ANTONIO, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 35 del 03/04/2020.**

Note:

*Carpi, 03/04/2020*

## **Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

---

### **Oggetto: Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all' IRPEF - modifica Regolamento**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 35 del 03/04/2020.

Anno	Voce di bilancio	Centro di costo	Natura di spesa	Importo
<b>Note</b>				

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

**Note:**

Il ragioniere capo

Antonio Castelli

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 15/05/2020 al giorno 30/05/2020.

L'addetto alla pubblicazione  
*ALBORESI MAURO*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/05/2020 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

## **Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT. ANTONIO CASTELLI**

**Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:**

**Oggetto: Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF – modifica Regolamento**

**Visto** il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

**Premesso che:**

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi Comunali riguardanti l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Considerato che:**

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;
- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**Tenuto conto** che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili);
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

**Dato atto che** ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 196 del 22/12/2008 avente ad oggetto *“Modifica al regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Adozione soglia di esenzione, conferma aliquota di 0,5 punti percentuali per l'anno 2009.”* con la quale è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,5 per cento ed è stata introdotta una soglia di esenzione per le persone fisiche che possiedono esclusivamente redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 8.000 euro rapportato all'intero anno, oltre eventualmente al reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;

**Visto** lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 34 del 02/03/2020 che prevedeva un aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento a decorrere dal 2020;

**Visto che** a seguito emergenza epidemiologica da COVID-19 la Giunta Comunale ha predisposto un emendamento al bilancio di previsione 2020-2022 che prevede il rinvio al 2021 dell'aumento dell'addizionale comunale IRPEF ;

**Tenuto conto** delle maggiori spese previste nel bilancio di previsione 2020-2022 relative ai Servizi trasferiti all' Unione delle Terre d'Argine e della minore entrata da parte dello Stato del Fondo di Solidarietà Comunale al fine di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2021-2022 si ritiene comunque necessario incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento;



**Valutato** pertanto opportuno:

- confermare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali;
- incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento;

**Ritenuto** altresì opportuno definire la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, nel modo seguente:

- anno 2020: addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00;
- dall'anno 2021: addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

**Ritenuto** necessario pertanto modificare il *Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche* in vigore dal 01/01/2009 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 196 del 22/12/2008; in particolare il testo vigente:

*Articolo 1* L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con delibera di Consiglio n.304 del 20/12/2001 divenuta esecutiva il 12/1/2002 è confermata per l'anno 2009 nella misura di 0,5 punti percentuali;

*Articolo 2* l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta per le persone fisiche che possiedono esclusivamente redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 8.000 euro rapportato all'intero anno, oltre eventualmente al reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;

è sostituito dal seguente:

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

- 1) *Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.*

### **Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione**

- 1) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, per l'anno 2020, nella misura di 0,5 punti percentuali;*
- 2) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, dall'anno 2021, nella misura di 0,7 punti percentuali;*

### **Articolo 3 – Soglia di esenzione**

- 1) *L'addizionale comunale all'irpef – per l'anno 2020 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.*
- 2) *L'addizionale comunale all'irpef – dall'anno 2021 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.*
- 3) *Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.*

### **Articolo 4 – Rinvio a disposizioni di legge - Entrata in vigore**

- 1) *Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.*
- 2) *Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2020.*

**Dato atto che** il Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella versione così come modificata viene altresì allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

#### **Richiamati:**

- *l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*
- *l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**Dato atto** che con Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato differito al 31 maggio 2020;

**Adempiuto** a quanto previsto dall'art. 49 del TUEL;

**Presa visione** del parere del Collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b),

del Testo Unico degli Enti locali;

**Visti:**

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

### **PROPONE**

**Al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:**

**di confermare**, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 per cento;

**di stabilire**, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7 per cento;

**di stabilire** una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, nel modo seguente:

- anno 2020: addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00;
- dall'anno 2021: addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

**di precisare che** se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo;

**di modificare** – come evidenziato in premessa - il testo del “Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 196 del 22/12/2008;

**di approvare** il testo del “Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, nella versione come modificata, allegato al presente atto (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

**di dare atto** che la presente deliberazione, ed il Regolamento nel testo come modificato, entrano in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

## **PROPONE INOLTRE**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile ai conseguenti adempimenti.

## VERBALE N. 33 del 02 aprile 2020

Comune di Carpi  
(Provincia di Modena)

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto “Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all’IRPEF –modifica Regolamento”**

Rilevato che il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell’articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;

Visto in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, che ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Dato atto che il Comune di Carpi con deliberazione di Consiglio Comunale n° 196 del 22/12/2008 ha stabilito dall’anno d’imposta 2009 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 per cento fissando altresì una soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 8.000 euro rapportato all’intero anno, oltre eventualmente al reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze; tale articolazione è rimasta in essere per gli anni successivi ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 34 del 02/03/2020 che prevedeva un aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento a decorrere dal 2020;

Visto che a seguito emergenza epidemiologica da COVID-19 la Giunta Comunale ha predisposto un emendamento al bilancio di previsione 2020-2022 che prevede il rinvio al 2021 dell’aumento dell’addizionale comunale IRPEF ;

Riscontrato che l’Amministrazione Comunale ha pertanto ritenuto opportuno :

- confermare per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali;

- incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento;

Dato altresì atto che si è ritenuto di stabilire la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, nel modo seguente:

- anno 2020: addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00;
- dall'anno 2021: addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

Preso visione dello schema di deliberazione nonché dello schema di Regolamento allegato (A) alla stessa, nella versione come modificata, che entra in vigore dal 1° gennaio 2020

tanto premesso, **l'Organo di Revisione Contabile**

- Ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto ed il relativo allegato;
- Vista la normativa in materia ed in particolare il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Preso atto dei pareri resi sulla proposta di deliberazione dei pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

per le previsioni di cui all'art.239 del citato D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella Legge / dicembre 2012, n.213 e per quanto di propria competenza

**ESPRIME**

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera di cui in oggetto.